

One Earth - One Health

La costruzione giuridica del Terzo Millennio

a cura di

Francesca Rescigno e Giacomo Giorgini Pignatiello



Giappichelli

Introduzione

Francesca Rescigno

Sono davvero lieta di introdurre brevemente questo volume che raccoglie gli atti di due significativi convegni organizzati lo scorso anno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna.

Sono stati due momenti di formazione molto importanti, per cui ci è sembrato utile poter proporre le relazioni in questa raccolta.

I convegni si sono svolti il 23 e 24 novembre 2022 e hanno riguardato temi fondamentali nell'agenda politico-istituzionale di ogni Paese e cioè la *Natura e l'Ordine Giuridico* e *l'Eguaglianza e l'Equità di Cura*, con particolare riguardo alla *Sex and Gender Medicine*.

I due eventi non avrebbero visto la luce senza il fondamentale supporto e la continua ed insostituibile collaborazione del dottor Giacomo Giorgini Pignatiello che ha condiviso con me la curatela di questo volume.

Le tematiche dei due incontri, che a prima vista potrebbero sembrare scollegate, condividono invece molti profili comuni presentando entrambe un carattere fortemente interdisciplinare, che coinvolge molteplici aree scientifiche quali quella giuridica, sociologica e politologica e implicando anche rilevanti profili internazionali.

La prima delle due giornate congressuali è stata, come accennato, dedicata allo studio del rapporto tra *Natura e Ordine Giuridico* e in tale occasione si è avuto modo di approfondire il legame tra essere umano e ambiente, un rapporto che oggi più che mai ci pone dinanzi a scelte non più procrastinabili. A partire dagli anni '60 del Novecento, infatti, parallelamente alla progressiva affermazione su scala globale di un modello di sviluppo economico "estrattivista", cioè insensibile alla preservazione della Natura nella propria dimensione olistica, si è andata progressivamente affermando una coscienza critica alternativa "contro-egemonica", volta a sconfessare l'idea antropocentrica dominante legata alla necessità di un consumo sempre crescente ed indifferente all'innegabile realtà che il Pianeta Terra può contare su un numero non illimitato di risorse.

Il XXI secolo ha posto l'umanità di fronte ad una degradazione forse irreversibile dell'ambiente, con il rischio sempre più concreto di minare la sicu-

rezza, la pace e la stessa esistenza del genere umano e costringe ognuno di noi a riflettere e modificare i nostri comportamenti in un lasso di tempo decisamente ridotto.

In tale ottica è stata esaminata la recente riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana con cui è stata riconosciuta tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità in favore delle generazioni future ed anche – tramite riserva di legge – la necessaria protezione degli esseri animali. Questa revisione costituzionale costituisce un momento essenziale per riflettere sul futuro della relazione tra essere umano, ambiente ed esseri animali, e pone un tassello sostanziale nella costruzione di un rinnovato atteggiamento responsabilmente biocentrico.

Il secondo giorno è stato invece destinato all'esame del diritto alla salute nell'ottica del principio di eguaglianza. Gli interventi che si sono susseguiti hanno ripercorso e verificato la declinazione pratica del diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione. L'affermazione del diritto alla salute, infatti, si presenta in una forma neutra, asessuata, per cui è opinione comune che la salute sia un bene fondamentale il cui possesso e tutela coinvolge indiscriminatamente donne e uomini, e che in tale ottica ulteriori specificazioni risultino pleonastiche. La questione da porre è però se effettivamente questa neutralità di sesso e genere del diritto alla salute corrisponda alla realtà, o se invece anche questo diritto nasconda nella sua concretizzazione una vocazione discriminante, per cui tutti godono del diritto alla salute ma qualcuno in fin dei conti ne gode in maniera più piena e completa di altri.

L'attuazione del diritto alla salute appare infatti decisamente minacciata dalla falsa neutralità del paradigma utilizzato dalla scienza medica, poiché sin dagli albori l'approccio scientifico ha cercato di appiattare le differenze esistenti tra donne e uomini nel tentativo di costruire un unico modello "neutro", un neutro però che in realtà ha sempre e solo proposto l'anatomia maschile quale paradigma di riferimento, trascurando le innate differenze biologiche e di genere che caratterizzano donne e uomini rispettivamente.

La discriminazione sanitaria appare dunque particolarmente subdola ed insidiosa ma può essere affrontata e probabilmente risolta ricorrendo alla c.d. "*medicina di sesso e genere*", un approccio nuovo basato sul principio di eguaglianza con l'ambizioso ma improcrastinabile obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al sesso-genere agiscono sullo stato di salute, sull'insorgenza e sul decorso di molte malattie, nonché sugli *outcomes* delle terapie, al fine di garantire finalmente la miglior attuazione possibile del fondamentale diritto alla salute a tutte e tutti.

Salute, Natura, Principio di eguaglianza: concetti essenziali legati da un unico *fil rouge* che deve essere tenuto nella dovuta considerazione da ognuno di noi, ma soprattutto dalle istituzioni e da chi ha il compito di diffondere il

pensiero e la cultura, per questo sono felice e soddisfatta di poter proporre questa raccolta di scritti alle mie studentesse e studenti perché sono le nuove generazioni che, forti delle loro conoscenze, potranno emendare i nostri errori e costruire un mondo sempre più ispirato al principio di uguaglianza e rispettoso di un biocentrismo capace di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico che troppo a lungo ci ha illuso di poter controllare e manipolare la natura e che tanti danni ha causato.

Il titolo stesso di questo volume “*One Earth – One Health*” sintetizza la necessità di una riflessione organica, trasversale e multidisciplinare rispetto alla interconnessione esistente tra salute umana, esseri animali, piante ed ecosistemi.

Le giovani generazioni ci insegnano che “*There is no planet B*” e per questo non è più procrastinabile un’azione sistemica, integrata ed unificante a cui cerchiamo di collaborare con questo volume.

Ringrazio quindi sinceramente le amiche e gli amici che hanno collaborato con dedizione a questo progetto e affido con fiducia queste pagine alle nuove generazioni confidando nella loro capacità di praticare l’eguaglianza e coltivare la bellezza del pianeta e di tutto ciò che ci circonda.

Parte I
Natura e ordine giuridico

Bologna, 23 novembre 2022

MERCOLEDÌ
23.11.2022
15:00 – 18:00



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Con il patrocinio di



COMUNE DI BOLOGNA

NATURA E ORDINE GIURIDICO

LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Saluti Istituzionali

Anna Lisa Boni Assessora ai fondi europei, cabina di regia PNRR, coordinamento transizione ecologica, patto per il clima e candidatura "Città carbon neutral" del Comune di Bologna

Elisabetta Bovi Dirigente della Corte d'Appello di Bologna

Introducono e Presiedono

Giovanni Giorgini, Università di Bologna
Francesca Rescigno, Università di Bologna

Intervengono

Andrea Morrone
Università di Bologna
*Il contratto sociale nel Terzo Millennio:
la sfida dell'ambiente e il destino dell'umanità*

Luisella Battaglia
Università di Genova
Istituto Italiano di Bioetica
La tutela dell'ambiente tra bioetica e biodiritto

Emanuele Felice
IULM Milano
L'ecologismo è un umanesimo?

Raffaele Bifulco
Università LUISS Guido Carli
*Cambiamento climatico, sovrappopolazione,
diritti procreativi*

Luigi Lombardi Vallauri
Università di Firenze
L'articolo 9 come l'articolo della bellezza del mondo

Paolo Ridola
Università La Sapienza di Roma
*Il "principio responsabilità" nello Stato costituzionale
e le sfide della transizione ecologica*

Giuseppe Caia
Università di Bologna
*Pubbliche amministrazioni e lotta al degrado ambientale:
tra principio di prevenzione e di precauzione*

Giacomo Giorgini Pignatiello
Università di Siena
*La Natura come soggetto di diritto
Lezioni dal Sud Globale*

Conclude

Irene Priolo
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e
Assessore a Transizione ecologica, contrasto al
cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna.

AULA RUFFILLI
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI**
STRADA MAGGIORE 45, BOLOGNA

L'evento è realizzato grazie
ai fondi del **Progetto di
Sviluppo Dipartimentale
(PSD, "Eccellenza")**, erogati
dal Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali
dell'Università di Bologna.

All'evento sono stati
riconosciuti **3 crediti** da
parte del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna.

Comitato Scientifico: Prof.ssa Francesca Rescigno, Prof. Giovanni
Giorgini, Dott. Giacomo Giorgini Pignatiello.

Contatti: giacomo.giorgini3@unibo.it

“Ambiente” fondamento della Costituzione repubblicana

*Andrea Morrone**

Sommario: 1. Ciò che la novella dice. – 2. Quel che non c'è. – 3. Concetti vecchi e nuovi, orizzonti di tutela. – 4. Nuovi conflitti: risolverli come prima? – 5. Ambiente *versus* libertà d'impresa ed economia di mercato. – 6. Cambio di prospettiva. – 7. Un nuovo compromesso costituzionale.

1. Ciò che la novella dice

Le crisi del terzo Millennio hanno collocato l'emergenza ambientale definitivamente nel destino dell'umanità. Non è un caso che anche l'Italia sia riuscita a fare ciò che finora era parso impossibile: inscrivere la protezione dell'ambiente tra i fondamenti del suo ordinamento costituzionale. Dopo la codificazione, la Repubblica italiana può dirsi “fondata sull'ambiente”. Il dubbio è che, ciò nonostante, la resilienza delle convenzioni del passato possa condurre a svalutarne il senso e le prospettive. Le crisi (ecologiche, sanitarie, belliche, energetiche) impongono una trasformazione nella società a partire dal rapporto tra Stato e mercato. La nostra Costituzione codificò un compromesso incentrato sull'integrazione di capitale e lavoro, trascurando del tutto la tutela dell'ambiente. La forza normativa dei fatti, prima della scrittura giuridica, ha imposto quest'ultima su tutti i tavoli che contano. Molto dipenderà dal comportamento degli attori. Non si può trascurare, però, che la Costituzione vanta una pretesa di normatività che dovrebbe performare l'agire nella direzione degli obiettivi che essa stessa stabilisce. Altrimenti dovremmo rinunciarvi, accettando che si tratta solo di un “pezzo di carta”.

Il senso della legge cost. n. 1/2022 sta nella previsione *espressa* della tutela

* Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (andrea.morrone@unibo.it). È autore, insieme a B. CARAVITA e L. CASSETTI, di un manuale di *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016.

dell'ambiente, finora lasciata solo alla legislazione e alla giurisprudenza. Ogni processo di costituzionalizzazione realizza il risultato rilevante di codificare un bisogno materiale tra i valori prescrittivi di una comunità. Per la prima volta dal 1948, la revisione costituzionale ha riguardato i "Principi fondamentali". L'inserimento nell'art. 9 di un terzo comma, secondo cui la Repubblica (il soggetto sottinteso) "*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*", allarga il novero dei principi fondamentali, estendendolo proprio alla protezione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi (al plurale, rispetto al testo dell'art. 117, comma 2, Cost.), agli interessi delle future generazioni, alla protezione degli animali.

Un'altra novità oggettiva si ha quando, in materia di riconoscimento e disciplina della libertà d'impresa, si aggiungono divieti e limiti che non c'erano, e che vengono affiancati ai divieti e ai limiti esistenti. La proclamazione di principio per cui "*L'iniziativa economica privata è libera*" è correlata alla previsione per cui essa "*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente*": queste due ultime parole sono anteposte a quelle preesistenti relative "*alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*". L'ultima disposizione modificata, il terzo comma dell'art. 41 Cost., prescrive ora che "*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*" (quest'ultima parola è nuova).

2. Quel che non c'è

L'approvazione è avvenuta con una maggioranza di voti favorevoli quasi unanimitica. Si è evitata la possibilità di sottoporre al voto dei cittadini il testo della riforma costituzionale mediante un referendum, indice di una *coincidentia oppositorum* significativa, viste le normali divisioni tra e nei partiti. La scelta del Parlamento si è attestata su una soluzione minimale. Sono state scartate proposte di modifica più ampie, dirette a enunciare concetti o principi ulteriori e diversi. Il testo, nelle due modifiche indicate, è sobrio ed essenziale. È caduta la proposta di inserire l'espressa enunciazione vaga dello "sviluppo sostenibile", un concetto entrato da tempo nel dibattito e nel diritto (dopo la Conferenza Onu di Stoccolma del 1972). Così come non compare il riferimento alla problematica del *climate change* (che ha trovato il suo riferimento nella Convenzione quadro dell'Onu stabilita nel 1992 a Rio e, soprattutto, nel Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997). È probabile che sulla soluzione negativa abbia influito l'ambiguità dei relativi concetti e la prassi, altrettanto

controversa e divisiva dei Paesi del mondo. Quei concetti, tuttavia, sono *impliciti* nel testo approvato e possono emergere proprio alimentandone le coordinate interpretative. In fondo, la *ratio* della revisione costituzionale è duplice: si è voluto, da un lato, porre i concetti fondamentali; dall’altro, decidere sull’ordine dei valori, soprattutto, nel rapporto tra salute, ambiente e organizzazione dell’economia e del mercato.

3. Concetti vecchi e nuovi, orizzonti di tutela

Nel nuovo testo, accanto all’ambiente e agli ecosistemi, viene dato rilievo alla biodiversità: le relative nozioni sono date per presupposte e, in mancanza di una diversa specificazione, occorrerà fare riferimento ai risultati raggiunti nella riflessione scientifica, nelle leggi, e nella giurisprudenza. Se si assume, come si dovrebbe, la nozione di ambiente quale “equilibrio ecologico” della biosfera e degli ecosistemi, le tre nozioni costituzionali possono essere considerate un ossimoro. La protezione delle diverse forme di vita, della biodiversità in una parola, altro non è se non la tutela degli equilibri ecologici degli ecosistemi e dell’ambiente come *unità composita*.

Il punto essenziale non sono solo i contenuti semantici di nozioni conosciute. La sfida della costituzionalizzazione sta soprattutto in alcuni concetti nuovi, specie quando il testo collega la tutela di ambiente, ecosistemi e biodiversità all’*interesse delle future generazioni*. Dare rilievo a coloro che verranno serve per ricentrare il patto costituzionale, che non riguarda più solo (ammesso che così fosse anche prima) le generazioni presenti ma anche le generazioni future. Si stabilisce quindi una relazione *inter-generazionale* che cuce il senso dei diritti e dei doveri secondo una trama comune a tutti gli esseri umani, secondo un dovere di responsabilità allargato per estensione al compito di tenere conto di chi verrà dopo di noi. Costoro hanno diritto a vedersi riconosciute e garantite condizioni esistenziali quantomeno simili a quelle dei viventi. Ciò impone un obbligo di giustificazione forte di tutte le decisioni (pubbliche e private) che hanno ricadute di medio e di lungo periodo. Decisioni – detto diversamente – che dovranno *tenere conto delle conseguenze non solo immediate ma nel tempo avvenire*, che andranno ponderate considerando proprio le legittime pretese che ragionevolmente possono ascrivere alle future generazioni.

In secondo luogo, aver fatto uscire la questione della tutela degli animali dal novero dei buoni propositi, lasciati alla volubile politica contingente, iscrivendoli tra i doveri della legislazione nazionale, serve per privilegiare tutte le forme di vita sensibile. Non si è scelta la strada di astratti “diritti degli animali”, ma quella più realistica della protezione. Le due previsioni su nuove gene-

razioni e animali, in stretta correlazione con gli artt. 2 e 3 Cost., esprimono una responsabilità generale, gravante su tutti i poteri, pubblici e privati, nel dare esecuzione a un dovere di custodia dei “*bioi*” che dovrà orientarne le agende e le scelte in modo adeguato.

4. Nuovi conflitti: risolverli come prima?

L'altro profilo di interesse riguarda la declinazione costituzionale dei valori. L'art. 9 Cost. è la cartina di tornasole per raccordare i beni enunciati tra i principi fondamentali e le libertà. Una revisione costituzionale come questa ha fatto la scelta di positivizzare nuovi valori, aggiungendoli agli altri, ma, nel fare ciò, ha anche contrapposto gli uni agli altri, allargando le ipotesi di conflitto tra valori. Che rapporto c'è tra persona umana e ambiente, tra persona umana e animali? Come si risolve il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente? Che significa che la libertà d'impresa non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente? Come va risolto il conflitto tra tutela del lavoro e tutela dell'ambiente? Se le parti sociali di un'attività produttiva fossero d'accordo nel volere inquinare, perché ciò è coerente col profitto dell'imprenditore e con la giusta retribuzione dei lavoratori, che ruolo avrebbe la costituzionalizzazione dell'ambiente?

Fino ad oggi la soluzione giuridica di conflitti di valori antagonisti è stata data ricorrendo alla teoria del bilanciamento, che esclude l'esistenza di una gerarchia e ammette che, nella democrazia pluralista, tutti i valori fondamentali hanno pari dignità, sicché i conflitti vanno risolti caso per caso, stabilendo in concreto chi prevale e chi no. Il “caso Ilva” ha dimostrato, proprio nella sua esemplarità, come sia elastica la decisione di conciliare il diritto alla salute e la protezione dell'ambiente con la libertà d'impresa e la tutela del lavoro (Corte cost. sentt. nn. 85/2013 e 58/2018). Possiamo ritenere che con riferimento ai potenziali conflitti di valore la novella costituzionale abbia lasciato le cose così come le conosciamo? È questa la domanda delle cento pistole.

5. Ambiente *versus* libertà d'impresa ed economia di mercato

Il fatto più rilevante riguarda il rapporto tra ambiente e economia di mercato. Qui c'è una nuova combinazione nell'ordine dei valori. Aver stabilito, da un lato, tra i principi fondamentali, la tutela di ambiente, ecosistemi, biodiversità, interesse delle future generazioni, animali e, dall'altro lato, che la libertà

d’impresa economica privata non può danneggiare né la salute né l’ambiente e che l’attività economica può per legge essere orientata anche a fini ambientali, equivale a porre *una specifica gerarchia di valori*. Non che prima la libertà d’impresa prevalesse sull’ambiente o che l’ambiente non rientrasse tra i suoi limiti. La Corte costituzionale aveva più volte utilizzato la clausola della “utilità sociale” come contenitore degli interessi ambientali in funzione della razionalizzazione della produzione economica privata e pubblica (es. sent. n. 196/1998). Adesso, però, il testo stabilisce in modo espresso e non equivoco un ordine tra l’una e gli altri: sicché l’interprete e il giudice hanno nella Costituzione una gerarchia da osservare. Ciò vale in due direzioni. La prima è che l’economia di mercato deve essere organizzata nel rispetto della tutela dell’ambiente (ad es. vedo con maggiore possibilità concrete una legislazione ambientale che imponga all’impresa la migliore tecnologia disponibile per abbattere gli inquinamenti); la seconda è che, nel novero dei limiti all’impresa, la tutela della salute e dell’ambiente (nell’ordine detto) prevale sui valori della sicurezza, della libertà e della dignità umana (sicché, potrei azzardare, anche il sistema delle relazioni industriali pare vedere eretti, da questa previsione, limiti ulteriori all’autonomia contrattuale del datore di lavoro e dei lavoratori). Si potrebbe obiettare che tutto ciò vale sulla carta e che, come in precedenza, tutto dipenderà da come si comporteranno gli attori sociali e il legislatore. Ciò nonostante, averlo scritto nel testo della Costituzione, che non è un pezzo di carta qualsiasi, e averlo detto in termini così chiari, rappresenta un fatto normativo, che non sarà trascurato dalla giurisprudenza in sede di applicazione concreta. Come è accaduto di fronte al principio di pareggio di bilancio (introdotto con la legge cost. n. 1/2012), le cui interpretazioni svalutative sono state smentite dalla Corte costituzionale.

6. Cambio di prospettiva

Il senso complessivo della codificazione dell’ambiente è la volontà di cambio di prospettiva. La Costituzione del 1948, come quelle coeve e in genere il costituzionalismo del secondo Novecento, si regge sull’idea portante che il conflitto tra *haves* e *have nots* possa e debba essere risolto mediante un processo politico-legislativo di liberazione dal bisogno, che permetta l’estensione della libertà anche a coloro che, per condizioni materiali sociali ed economiche ne sono privi o non effettivamente titolari. L’art. 3, comma 2, Cost. impone alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini al fine di permettere “*il pieno sviluppo della persona umana*” e “*l’effettiva partecipazione di tutti i*

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". La decisione di realizzare un'altra società, che non c'è oggi, in buona sostanza, prescinde dall'ambiente, inteso in senso largo come ciò che sta intorno a noi, ma anche dagli altri esseri viventi, diversi dall'uomo. Tutto, o quasi, deve essere funzionale allo scopo.

7. Un nuovo compromesso costituzionale

Quel compromesso, dopo la revisione, è destinato ad allargarsi. Il conflitto rilevante oggi è quello tra gli esseri umani (e "le magnifiche sorti e progressive" che sono derivate dall'azione umana) e la natura (nel suo essere attuale ovviamente e non in una romantica essenza che non c'è). Al *bellum omnium contra omnes*, concernente essenzialmente gli esseri umani, il nostro tempo ha posto, per la forza delle cose, una guerra totale tra tutti gli esseri viventi e tra questi e la natura. Un *bellum universale* che non ha confini politici o geografici o economico-sociali, perché coinvolge tutti. La frattura politica determinante è oggi il *conflitto esistenziale*: la vita, la libertà e la proprietà – per usare le categorie portanti del costituzionalismo occidentale – o in genere la sicurezza – obiettivo che indica la ragion d'essere di qualsiasi società politica – sono poste a repentaglio non dagli egoismi individuali o dai sovranismi nazionali (che si reggono sull'ancestrale diritto di farsi giustizia da sé) ma dalle possibilità oggettive di continuare a sopravvivere. Tutti, nessuno escluso. In termini di teoria politico-costituzionale il conflitto esistenziale sta a monte di ogni altra frattura sociale, economica e politica. La costituzionalizzazione dell'ambiente vuole dare espressione a questo diverso conflitto esistenziale, ponendo l'accento sulla necessità di stabilire le condizioni *a priori* per affrontarlo.

Ambiente, ecosistemi, biodiversità, future generazioni, animali non sono semplicemente principi che si aggiungono ai principi esistenti, ponendo solo questioni di bilanciamento. Sono, certo, anche questo. Ma sono molto altro. Essi implicano un'altra idea di Costituzione: il patto, *oggi*, si radica sull'obiettivo della rimozione delle condizioni materiali che possono portare all'estinzione di ogni forma di vita. Il fattore performativo-trasformativo che viene inserito nel testo della Carta riguarda la sopravvivenza di tutte le forme di vita, la società che si vuole realizzare non è quella dell'essere umano liberato dal bisogno (o almeno non è più solo questo), ma la società larga dei viventi liberata dai rischi effettivi della sua estinzione. Un simile obiettivo, è evidente, non riguarda una parte. In fondo la liberazione del bisogno fotografa(va) una frattura interna alla società *umana* dividendola in due, *haves* e *have nots*. Il conflitto del nostro tempo, invece, concerne tutti i viventi e a prescindere dalla

dimensione politica di riferimento (anche se può incidere diversamente sulle classi sociali colpendo come al solito più gli *have nots* che gli *haves*).

Ogni società deve essere pensata e organizzata come un insieme di esseri viventi che oltre all’uomo comprendono la natura in tutte le sue forme, coloro che verranno dopo di noi, tutti gli animali. La Costituzione italiana novellata ha compiuto un salto di qualità: non ha solo dato rilievo formale a beni che sono parte del patrimonio di ogni società ma ha gettato le fondamenta per realizzare un nuovo “contratto politico” per garantire il valore dell’essere in tutte le sue dimensioni e in una cornice di coesistenza integrata di tutte le forme di vita. Il *telos* è il diritto ad esistere, di tutti e di tutte le cose, che rappresenta non soltanto un dovere di assicurare il minimo vitale ad ogni essere vivente, ma di promuovere le azioni necessarie perché le esistenze individuali in tutte le epifanie possibili siano degne di essere vissute. Questo obiettivo comune implica uno sforzo notevole, che va sorretto da una cultura, una politica, una società adeguati.

La riforma dell'articolo 9 e gli esseri animali: un impegno verso una Costituzione biocentrica e animalista

Francesca Rescigno *

Sommario: 1. Ordinamento giuridico ed esseri animali: il cammino del diritto positivo italiano. – 2. La riforma costituzionale: una promessa da mantenere.

1. Ordinamento giuridico ed esseri animali: il cammino del diritto positivo italiano ⁽¹⁾

La questione animale accompagna la storia del pensiero umano; per questo il rapporto tra esseri umani ed esseri animali è stato da sempre oggetto della

* Professoressa Associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Bologna.

⁽¹⁾ Al fine di rendere più agevole la lettura, si è cercato di ridurre al minimo i rimandi nelle note, a tale proposito mi si consenta di rimandare ad una serie di miei studi concernenti la questione animale. Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; ID., *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Parma 23-25 maggio 2019*, II, Roma, 2020, 829 ss.; ID., *Audizione resa il 27 novembre 2019 innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio Costituzionale*, 1, 2020, 7 gennaio 2020, www.osservatorioaic.it; ID., *"Bios" e "Zoe" nel diritto. Per una tutela giuridica del vivente non umano*, in *Scuola Superiore della Magistratura, Bioetica e Biodiritto*, 2021, Quaderno 1, 91 ss.; ID., *Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana e il mancato traguardo della soggettività animale*, in *PasSaggi Costituzionali*, 1, 2022, 58; ID., *Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica?*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, Pisa, 2023, 13 ss.

riflessione filosofica, scientifica ed anche giuridica. Tali ragionamenti si sono sviluppati lungo direttrici differenti ma hanno avuto tutti il medesimo punto di partenza e cioè la convinzione della primazia umana quale regola cardine di funzionamento del mondo.

L'antropocentrismo appare particolarmente evidente nell'approccio giuridico che ha interiorizzato, almeno in un primo momento, l'idea cartesiana degli animali quali "bruti privi di pensiero"⁽²⁾, considerandoli sostanzialmente "res" messe a disposizione dell'uomo per essere cacciate, allevate, mangiate, utilizzate per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo e persino per intrattenere e divertire l'essere umano. L'assunto antropocentrico è ben evidente nelle prime disposizioni introdotte nel nostro ordinamento e concernenti gli esseri animali, emblematico l'art. 491 del Codice Zanardelli del 1889, manifesto giuridico antropocentrico che concretizzava la preoccupazione del Legislatore di non offendere la sensibilità umana e a tale scopo affermava: "*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*". La questione, dunque, non era la sofferenza che veniva inflitta agli animali, bensì la reazione degli esseri umani turbati nella loro sensibilità. La contestualizzazione storica dell'art. 491 del Codice Zanardelli mostra che tale previsione intendeva punire le manifestazioni gratuite di crudeltà, rozzezza e arretratezza culturale, senza colpire invece quelle attività che coinvolgevano, loro malgrado, gli esseri animali e che venivano giustificate da ragioni economiche e scientifiche legate agli interessi umani purché gli esperimenti coinvolgenti animali non si svolgessero in luogo pubblico.

L'art. 491 fu ripreso dalla legge n. 611 del giugno del 1913, "*Concernente provvedimenti per la protezione degli animali*", che ha il merito di avere individuato alcune precise fattispecie di reato quali ed esempio: gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per "*vecchiezza, ferite o maltrattamenti non sono più idonei a lavorare*"; l'abbandono di animali, i giochi che comportano strazio di animali, le sevizie nel trasporto di bestiame e l'accecaimento degli uccelli⁽³⁾. Purtroppo, malgrado la completezza delle previsioni questo inter-

⁽²⁾ Cfr. R. DESCARTES, i primi due libri del *Discorso sul metodo* del 1637.

⁽³⁾ La legge si occupava anche delle Società protettrici di animali e della loro disciplina giuridica. Tra le società operanti in quel periodo si ricorda la Società per la protezione degli animali di Torino (ispirata da una lettera del 1871 di Giuseppe Garibaldi) e la Società romana per la protezione degli animali, nata nel 1874, trasformata in ente morale e posta sotto il patrocinio del Re e della Regina nel gennaio del 1906.